



Comune di Monasterolo di Savigliano
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Copia
DELIBERAZIONE

N. 31

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
1	ALBERIONE GIORGIO - Sindaco	X	
2	FISSORE MIRKO - Consigliere	X	
3	BOGLIONE PAOLA - Consigliere	X	
4	DI GIOVANNI ANDREA - Consigliere	X	
5	PELIZZARI IVANA - Consigliere	X	
6	BOSIO ELENA - Consigliere	X	
7	PASCHETTA GLORIA - Consigliere		X
8	TESIO MASSIMO - Consigliere	X	
9	TESTA PIER FILIPPO - Consigliere	X	
10	RASPO ANDREA - Consigliere	X	
11	OLIVERO ENRICO - Consigliere	X	
		10	1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale, Dott. BACCHETTA CARMELO MARIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALBERIONE GIORGIO, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2022, mentre saranno esenti a decorrere dal 2023, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è

riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

VISTO CHE Con il decreto del 6 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024, il Ministero economico ha apportato modifiche ed integrazioni alle fattispecie per le quali gli enti locali hanno la facoltà di applicare differenziazioni delle aliquote relative all'IMU, tenendo conto delle categorie già definite dal precedente decreto del 7 luglio 2023.

RIMARCATO CHE con Comunicato del 27 settembre 2024, infatti, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che l'applicazione informatica fornita ai Comuni per individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU ed elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote è disponibile in via definitiva nella sezione denominata "Gestione IMU" del Portale del federalismo fiscale. Pertanto, per il 2025 è stato indispensabile seguire quanto descritto, per non trovarsi a dover applicare le aliquote nella misura ordinaria stabilita dalla normativa nazionale, con probabile perdita di gettito.

DATO ATTO che con Decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2025, è stato riapprovato l'allegato "A", in sostituzione del precedente allegato D.M. 6.9.2024;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RITENUTO per tutto quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la necessaria conservazione degli equilibri di bilancio di confermare le aliquote relative all'anno 2025, indicate nel prospetto allegato "A", che deve ritenersi parte integrante del presente provvedimento;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di l.c.l. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 28/07/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20.12.2024 che ha approvato le aliquote IMU 2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 dell'11.11.2025 relativa ai valori delle aree fabbricabili ai fini dell'IMU;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento IMU, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2026, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 11.11.2025 relativa alla fiscalità locale anno 2026;

DATO ATTO del parere tecnico-contabile-favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n 267, attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, del medesimo D.Lgs, la regolarità e la correttezza della delibera proposta dal responsabile finanziario;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale.

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi palesemente

D E L I B E R A

- 1) **DI DARE ATTO** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI APPLICARE** la maggiorazione IMU prevista dall'art. 1 comma 755 L. 160/2019 per gli immobili indicati al comma 754 della Legge sopra citata, in sostituzione della maggiorazione TASI di cui al comma 677 art. 1 della L 147/2013, nella stessa misura applicata negli anni 2015,2016,2017,2018,20219,2020,2021,2022,2023,2024,2025;
- 3) **DI ADOTTARE** per l'anno 2026, le aliquote IMU già in vigore per il 2025 ed indicate nel prospetto allegato "A", elaborato tramite la funzione informatica aggiornata "gestione IMU" del portale del federalismo fiscale e di dare atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che le aliquote indicate nell'allegato "A" avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- 5) **DI DARE ATTO** che le aliquote saranno pubblicate nel Portale del federalismo fiscale;
- 6) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 D.Lgs. 267/2000 per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Il Presidente
F.to : ALBERIONE GIORGIO

Il Segretario Generale
F.to : BACCHETTA CARMELO MARIO

DIVENUTA ESECUTIVA

- ❑ In data **19/12/2025**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- ❑ Il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Monasterolo di Savigliano

Il Segretario Generale
F.to BACCHETTA CARMELO MARIO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
BACCHETTA CARMELO MARIO